



PROVINCIA DI RAVENNA

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00356680397)

**Proposta di affidamento alla ditta SEA GRUPPO s.r.l. di Fano (PU) dell'incarico di Responsabile del Rischio Amianto (RRA) e attività ad esso correlate, per gli edifici patrimoniale e di competenza della Provincia di Ravenna, ai sensi del D.M. 06/06/94 e del D. Lgs. del 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. Servizio della durata di 3 anni, a partire dal 01/01/2024 al 31/12/2026, per un importo di € 4.950,00 oltre Iva.
CIG: ZE43DDB784**

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio ing. Marco Conti

E

La Società SEA GRUPPO s.r.l. di Fano (PU), con sede in via P. Borsellino, 12/D, P. Iva 01213360413.
(d'ora in poi designato/a come "l'affidatario")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto dell'incarico

La Provincia di Ravenna affida alla Società SEA GRUPPO s.r.l. di Fano (PU), il servizio di Responsabile del Rischio Amianto e attività ad esso correlate, per gli edifici patrimoniale e di competenza della Provincia di Ravenna, ai sensi del D.M. 06/06/94 e del D. Lgs. del 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., da effettuarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni predisposte dal Settore Lavori Pubblici (*Allegato 1*).

ART. 2

Modalità di attuazione dell'incarico

L'affidatario svolge l'incarico sulla base delle istruzioni - indicazioni che vengono impartite dalla Provincia per il tramite del responsabile unico del procedimento o persona da esso delegata ed in conformità al D.Lgs 36/2023 e s.m.i. ed a tutte le vigenti leggi in materia di opere pubbliche.

ART. 3

Tempi di attuazione dell'incarico

L'affidatario dovrà svolgere il servizio affidatogli dal 01/01/2024 al 31/12/2026. Il servizio dovrà includere attività da svolgere presso la sede dell'Affidatario ed attività da svolgere presso la sede della Committenza. Il Responsabile del procedimento potrà sospendere i tempi di svolgimento del servizio o prorogarne i termini per esigenze proprie della Provincia di Ravenna o per dimostrate, e non altrimenti risolvibili, circostanze di forza maggiore che determinino una temporanea riduzione della capacità operativa della ditta o al ricorrere di situazioni ad esse assimilabili. La valutazione delle esigenze, necessità e circostanze suddette è demandata alla esclusiva competenza del responsabile del procedimento. Per le sospensioni disposte per esigenze proprie della Provincia non sarà riconosciuto alla ditta nessun indennizzo qualora i tempi delle sospensioni medesime siano inferiori o pari al tempo contrattuale; sarà invece riconosciuto un indennizzo pari alla penale di cui all'art. 10 per ogni giorno di sospensione eccedente.

ART. 4

Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal Responsabile Unico del Procedimento il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa Struttura Operativa e/o Servizio.

ART. 5

Oneri a carico della Ditta incaricata

L'Affidatario dovrà avere cura:

- a di essere e mantenersi in regola con i requisiti necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione;
- b di essere presente agli incontri, sopralluoghi, ecc, indetti da questa Provincia in relazione alla redazione degli elaborati, o all'effettuazione di sopralluoghi oggetto del presente servizio;
- c di fornire tutti gli eventuali chiarimenti ed integrazioni che dovessero essere richiesti dal responsabile unico del procedimento.

L'Affidatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si intendono inoltre a carico dell'Affidatario del servizio i seguenti obblighi:

- a) completezza ed omogeneità del servizio;
- b) assunzione in carico di oneri, pretese e molestie da parte di terzi in relazione all'operato del fornitore del servizio;
- c) adeguamento alle disposizioni che l'amministrazione appaltante fornirà al fine di eliminare o limitare al massimo il disturbo nella esecuzione del contratto all'attività lavorativa;
- d) osservanza del trattamento normativo ed economico dei propri dipendenti e subappaltatori secondo i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore;
- e) utilizzo di personale qualificato;
- f) sostituzione di personale non gradito all'amministrazione;
- g) rispetto della normativa antinfortunistica e dei rischi connessi all'esecuzione del servizio.

ART. 6

Personale impiegato

L'Affidatario dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione con proprio personale in numero e di qualifica adeguati, sotto la supervisione e direzione di una persona direttamente responsabile. A tal fine l'affidatario incaricato comunicherà al Responsabile Unico del Procedimento il nominativo delle persone responsabili delle varie attività necessarie allo svolgimento delle attività contrattuali, nonché ogni variazione successiva e la Provincia rimarrà estranea ad ogni rapporto tra il soggetto incaricato ed i dipendenti o collaboratori.

ART. 7

Corrispettivo per l'incarico

Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in € 1.050,00 oltre Iva (per n. 7 edifici/anno), e per complessivi n. 3 anni, per un totale di € 3.150,00 oltre Iva (diconsi euro tremilacentocinquanta/00). Sono inoltre previste ulteriori somme a disposizione per ogni anno di servizio, per un massimo di € 150,00 (per n. 1 edificio/anno in aggiunta), e così per un corrispettivo nei 3 anni di € 450,00 oltre Iva (diconsi euro quattrocentocinquanta/00) e per eventuali analisi e prove di laboratorio per un importo di € 1.350,00 così per un totale di € 4.950,00, oltre a IVA pari a € 1.089,00, per complessivi € 6.039,00 (diconsi euro seimilatrentanove/00).

Nel caso si eliminassero edifici per i quali il Responsabile del Rischio Amianto è incaricato, si applicherà una riduzione di € 150,00 + Iva/anno.

Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico.

ART. 8

Elaborati e ricerca

Per gli elaborati da produrre ai fini di una completa ed esatta redazione del servizio di cui al presente disciplinare si rimanda a quanto specificato nell'allegato 1).

Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione rimarranno di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 9

Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere, tutto o in parte, le attività di cui alla presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dello stesso Affidatario ed il risarcimento a favore del committente di ogni danno e spesa.

La Provincia di Ravenna potrà autorizzare eventuali subappalti ed altri subcontratti purché si riferiscano solo ed esclusivamente alle attività relative a rilievi, a misurazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché alla sola effettuazione di accertamenti di laboratorio. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell'Affidatario.

ART. 10

Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora:

- a si verifichino gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della ditta incaricata;
- b si verifichino violazioni da parte della ditta incaricata degli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
- c si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti della ditta incaricata se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare.

Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 11

Modalità di pagamento

L'Affidatario del servizio a cadenza annuale presenterà rendiconto dettagliato delle attività svolte al direttore dell'esecuzione del contratto, il quale effettuerà, entro 30 giorni, la verifica del rispetto del programma operativo e delle prestazioni in termini di quantità, qualità e rispetto delle prescrizioni contrattuali. Effettuato l'accertamento, entro il termine sopra indicato, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ed a seguito della conferma da parte del Responsabile del Procedimento verrà emesso il buono d'ordine. Alla fattura dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, pena l'irricevibilità della stessa ed inviata nelle forme previste dalla normativa vigente. La fattura in regola dal punto di vista contributivo sarà pagata nei termini contrattuali previsti, 30 gg dal ricevimento.

Il pagamento a favore dell'affidatario incaricato sarà effettuato dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla stessa ditta insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.

Il Sig. nato a C.F. è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 9
Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo eccedenti i *giorni 30 (trenta)* nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 10
Penalità

In caso di ritardo nell'attuazione del servizio rispetto a quanto stabilito al precedente art. 3 verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.

L'applicazione di penali non esonera l'affidatario del servizio dagli adempimenti previsti dal contratto.

ART. 11
Cauzione definitiva

Si prescinde dalla cauzione, avendo l'affidatario apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.

ART. 12
Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'affidatario dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali sinistri riconducibili a problematiche causate nella conduzione dei rilevamenti o negli esiti dei medesimi, nonché si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.

ART. 13
Domicilio

Agli effetti del presente disciplinare le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 14
Regime fiscale

La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e s.m.i.

ART. 15
Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.

ART. 16
Risoluzione

Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

ART. 17
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Ravenna, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Ing. Marco Conti)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

N.B. : Il presente contratto di affidamento si intenderà perfezionato in modalità digitale.